

Statuto

L'Abbraccio Banco di Solidarietà Fabriano – Organizzazione di Volontariato

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice Civile e del decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni denominata L'abbraccio Banco di Solidarietà Fabriano – Organizzazione di Volontariato, in breve **L'Abbraccio Banco di Solidarietà Fabriano - ODV** da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Fabriano. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora per qualsiasi causa l'Associazione non sia più iscritta al RUNTS, la stessa dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'indirizzo della sede legale varia in base all'indirizzo del Presidente.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione e del volontario

L'Associazione è apolitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita dei propri associati svolta in maniera non occasionale e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

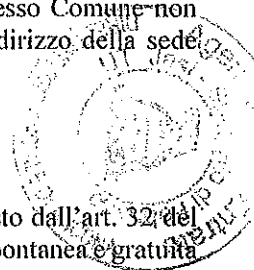
La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare è stata pensata al fine di accelerare e rendere più capillari ed efficaci le risposte attese da quanti, prevalentemente nel Comune di Fabriano e zone limitrofe, vivono una situazione di disagio e di difficoltà legata a bisogni di tipo economico, a condizioni di emarginazione dovute all'età, alla malattia, alla solitudine e alla perdita di lavoro, cercando risposte ispirate ai valori della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e al principio di sussidiarietà.

L'Associazione svolge, in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:



Handwritten signature: Piero Lubiana

Handwritten signature: Nadia Wacziarg

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 08 dicembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08 marzo 2000 n. 53 e dei gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività specifiche:

- a) consegna generi alimentari e distribuzione pasti caldi offerti da ristoratori a famiglie in difficoltà economiche;
- b) assistenza legale gratuita;
- c) assistenza medica specialistica gratuita;
- d) assistenza psicoterapeutica gratuita;
- e) distribuzione gratuita di farmaci di fascia C;
- f) finanziamento corsi di musica e di teatro o di altre attività che favoriscano la crescita umana e culturale della persona;
- g) corsi di avvio alla conoscenza della lingua italiana;
- h) attività di aiuto al reinserimento lavorativo;
- i) iniziative di raccolta beni alimentari, vestiario, testi scolastici, giocattoli e ogni altro bene che si riterrà utile al sostegno di chi si trova in difficoltà;
- j) sostegno alla ricerca di soluzioni abitative, anche temporanee, nei momenti di emergenza abitativa;
- k) corsi di sensibilizzazione all'attività di volontariato e di solidarietà umana;
- l) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 06 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

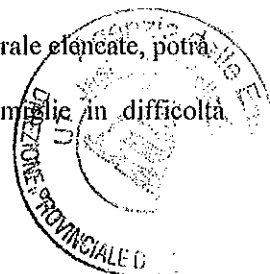
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste dal presente Statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici,



Modulo Wacature - M. Gualandri

senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:

- Onorari,
- Ordinari,
- Fondatori.

a) Sono Soci Onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze ed in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

c) Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'Assemblea Costituente deliberando la costituzione dell'Associazione.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea. Il numero dei Soci Onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei Soci Ordinari.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce agli associati: il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative svolte dall'ente, il diritto di voto in assemblea e, ai maggiori di età, il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Essi, inoltre, hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nella misura in cui sarà stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Il socio non può svolgere nessuna forma di lavoro subordinato o autonomo nei confronti dell'Associazione.



Handwritten signature: *Anna Maria*

Handwritten signature: *Anna Maria*

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere le motivazioni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

Il ricorso comprensivo delle motivazioni dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati entro 60 giorni dalla data dell'Assemblea.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b. per delibera di espulsione emanata dall'Assemblea dei Soci per uno dei seguenti motivi: comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; quando, in qualunque modo, siano stati arrecati danni morali o materiali all'Associazione.
- c. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d. per ritardato pagamento della quota associativa annua oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e. per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci,
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione, che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

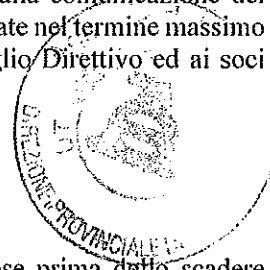
Hanno diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'Associazione che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 13 del presente Statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea



Modare Wuesten
Nono Bresciano

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'Associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio dimissionario.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal VicePresidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e l'utilizzo di adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento interno e le decisioni/indicazioni del Consiglio Direttivo espresse in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'Assemblea dei Soci avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Ogni socio all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

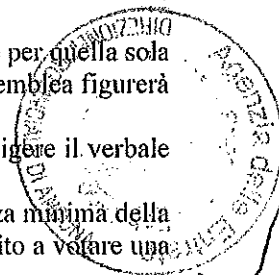
Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:



M. Grech

Maddalena

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei soci pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio e nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato, i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente e può eleggere inoltre il Segretario ed il Tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti, la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se



Vera Lodovici

Modo Wacque

la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta elettronica o altro strumento di comunicazione telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta elettronica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

111
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

Segretario dell'Associazione

Radio literature. W. L. L. L.

Il Tesoriere economo

Madro West were.

Libri sociali

- a. il libro degli associati;
- b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entrate dell'associazione

- dalla quota associativa annua da versarsi all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all' art.7 del Cts;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 26

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 28

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29

Bilanci

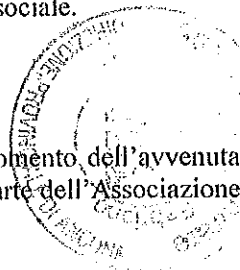
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

Il bilancio ed i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO 30

Scioglimento e liquidazione dell'associazione



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

ARTICOLO 31

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 32

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017, alle altre norme di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Marie Christine Legent

Mado Wexler

